

# Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

## Modifica del 22 aprile 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 26 marzo 1931<sup>2</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

#### *Art. 25b cpv. I<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Nell'ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia nonché lo statuto giuridico degli agenti di scorta delle Parti contraenti.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 aprile 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 aprile 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

<sup>1</sup> FF 1999 1237

<sup>2</sup> RS 142.20; RU 1999 2253

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 agosto 1999<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1999.

23 settembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>3</sup> FF 1999 2677